



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com
P.IVA 06495860824

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - PALERMO

RICORSO CON ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 53 C.P.A.

Per i Sigg.

COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
Agate	Clara	Castelvetrano (TP)	31/10/1980	GTACLR80R71C286S
Angelo	Florinda	Salemi (TP)	15/02/1981	NGLFRN81B55H700P
Calandrino	Tonino	Roma (RM)	14/08/1970	CLNTNN70M14H501X
Chirco	Rosalba	Mazara del Vallo (TP)	15/06/1974	CHRRLB74H55F061G
Lo Castro	Maria	Palermo (PA)	02/06/1990	LCSMRA90H42G273G
Marrocco	Francesco	Erice (TP)	15/02/1987	MRRFNC87B15D423B
Marrocco	Sergio	Palermo (PA)	26/04/1992	MRRSRG92D26G273R
Settipani	Vincenzo	Palermo (PA)	11/02/1983	STTVCN83B11G273C

rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7722955), dall'avv. Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7722955) e dall'avv. Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; fax 091/7722955), elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Palermo, Via della Libertà n. 62, giuste procure alle liti rilasciate su foglio separato ma materialmente congiunti al presente atto, e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al fax 091/7794561, ovvero ai seguenti indirizzi di PEC: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; tizianadepasquale@pec.it

- *Ricorrente*

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588) in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Palermo, Via Villareale, 6;
- **Ministero dell'Università e della Ricerca** (C.F. 96446770586) in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura

Distrettuale di Palermo, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Palermo, Via Villareale, 6;

- **Ufficio Scolastico Regionale per La Sicilia** (C.F. 80018500829), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Palermo, Via Villareale, 6;

- **U.S.R. per la Sicilia, Ufficio XI- Ambito Territoriale per la provincia di Trapani** (C.F. 80003400811), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Palermo, Via Villareale, 6;

- *Resistenti*

E NEI CONFRONTI

della sig.ra FERRERA PASQUALE inserito negli elenchi aggiuntivi delle GPS I grado I fascia dell'Ambito territoriale di Trapani, con punteggio pari a 26;

della sig.ra AMPOLA ROSSELLA inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS I grado I dell'Ambito territoriale di Trapani, con punteggio pari a 26;

della sig.ra SCIACCA VALENTINA inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS I grado I dell'Ambito territoriale di Trapani, con punteggio pari a 36;

- *Controinteressati*

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del Decreto n. 8673 del 9.08.2021 con il quale l'U.S.R. per la Sicilia, Ufficio XI – Ambito territoriale di Trapani ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. 51 del 3.03.2021 dei candidati in possesso di titoli esteri non ancora riconosciuti in Italia;

- delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Trapani relative agli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia, pubblicate in allegato al Decreto 8746 del 10.08.2021, che unitamente si impugna, nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;

- della nota dell'U.S.R. per la Sicilia, prot. n. 20742 del 9.08.2021, avente ad oggetto D.M. n. 51 del 3.03.2021 – Titoli conseguiti all'estero in attesa di riconoscimento;
- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8 luglio 2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi di I fascia;
- della nota n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante *“D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”. Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi di parte ricorrente;*
- della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante *“D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”. Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente;*
- del D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante *“Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”(nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che “La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.*

- dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: *"Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo*, in ogni parte contrastante con gli interessi di parte ricorrente;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA del diritto di parte ricorrente a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente inclusione con riserva nell'elenco aggiuntivo delle GPS dell'Ambito Territoriale di Trapani per la classe di concorso di proprio interesse nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, con adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta alla stessa la partecipazione al prosieguo dell'*iter* concorsuale al fine della ricezione degli incarichi di insegnamento eventualmente spettanti.

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A.

volte a confermare il decreto cautelare *ante causam* n. 523/2021 REG.PROV.CAU., pubblicato in data 20.08.2020, adottato dall'Ill.mo Presidente di Codesto Ecc.mo TAR.

Si premette in

FATTO

L'odierna parte ricorrente è costituita da docenti non di ruolo in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero.

In riferimento a tale titolo, tutti i docenti ricorrenti hanno presentato l'istanza di riconoscimento presso l'Amministrazione resistente competente e sono in attesa di ricevere dalla stessa il provvedimento di riconoscimento e/o equipollenza.

Per quanto rileva in questa sede segnalare, parte ricorrente ha partecipato **con riserva**, secondo i termini e le modalità prescritte dal Ministero, alla **procedura di inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali Scolastiche (nel prosieguo: GPS)**, riservata ai docenti abilitati su materia o specializzati sul sostegno ed aperta altresì ai docenti **che hanno conseguito all'estero il titolo entro il 31/07/2021 e presentato la relativa istanza di riconoscimento**.

In particolare, parte ricorrente ha presentato istanza di riconoscimento per la/e classe/i di concorso di proprio interesse ed è stata ammessa alla partecipazione alla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi, in virtù di quanto disposto dall'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020, il quale – in conformità con quanto poi sancito anche a livello legislativo – ha espressamente concesso ai docenti in possesso di abilitazione su materia e/o di specializzazione su sostegno conseguite all'estero e in attesa di riconoscimento del titolo, di partecipare con riserva alle procedure di inserimento delle relative graduatorie.

Prova ne è che il software predisposto dal Ministero dell'Istruzione per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi nel portale "Istanze Online" – al pari di quanto avvenuto lo scorso anno in sede di costituzione delle GPS – ha consentito ai docenti abilitati all'estero in attesa di riconoscimento di presentare la propria domanda indicando semplicemente la data di conseguimento del titolo e quella della presentazione dell'istanza di riconoscimento, omettendo il dato relativo all'avvenuto riconoscimento. Ciò in quanto il provvedimento di riconoscimento è necessario unicamente all'inserimento a pieno titolo nelle GPS (e negli elenchi aggiuntivi) del docente abilitato all'estero e la sua assenza non risulta in alcun modo ostativa al fine della partecipazione alla procedura di inserimento con riserva né all'eventuale all'assunzione con clausola risolutiva.

Malgrado la chiarezza del dettato normativo applicabile, l'Ambito Territoriale di Trapani, dopo avere regolarmente permesso a parte ricorrente di presentare la propria istanza di inserimento, ha inspiegabilmente deciso di non inserirla nelle graduatorie di proprio interesse e di pubblicare un decreto illegittimo contenente la lista dei docenti abilitati all'estero ed in attesa di riconoscimento, esclusi dalla procedura. Segnatamente, l'Ambito Territoriale di Trapani non ha ritenuto possibile l'inserimento di parte ricorrente negli elenchi di cui è causa poiché, secondo la stessa Amministrazione, l'art. 1, comma 1, del D.M. 51/2021 farebbe unicamente riferimento ai docenti già in possesso del provvedimento di riconoscimento. La previsione in esame, però, prevede unicamente che *"Nelle more della ricostituzione delle graduatorie*

provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021 [rectius 31 luglio 2021 n.d.r.]. [...] La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente". Tale disposizione, tuttavia, avrebbe dovuto essere interpretata dall'Amministrazione resistente in conformità con il dettato normativo (la legge – l'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021 – e l'atto regolamentare applicabile alla fattispecie di cui è causa – l'O.M. 60/2020), i quali impongono all'Amministrazione di consentire, anche a coloro che hanno ottenuto il titolo di abilitazione su materia e/o di specializzazione sul sostegno all'estero e sono in attesa di averlo riconosciuto, di poter presentare domanda ed essere inseriti negli elenchi aggiuntivi delle GPS con riserva.

Ciononostante, l'Ambito Territoriale di Trapani, in palese difformità rispetto a quanto previsto dalla legge e dagli atti regolamentari sopra richiamati ha escluso parte ricorrente dalle graduatorie in esame. Ciò, a differenza di altri Ambiti territoriali, come quello di Milano o gli ambiti territoriali afferenti all'USR Abruzzo, i quali, invece, in corretta applicazione della normativa di riferimento, hanno permesso ai docenti nella medesima situazione di parte ricorrente di inserirsi con riserva nelle graduatorie di proprio interesse e non li ha esclusi.

In altri termini, a causa della scelta illegittima compiuta dall'Amministrazione resistente, si sono verificati due comportamenti differenti rispetto ad una unica previsione normativa ed alla medesima procedura concorsuale.

Tanto premesso, preme rilevare che gli atti odiernamente impugnati sono anche altamente pregiudizievoli per la parte ricorrente, atteso che dal suo omesso inserimento nelle graduatorie di proprio interesse deriva l'impossibilità per la stessa di essere destinataria di conferimenti di incarico di docenza sia a tempo determinato che indeterminato.

E invero, gli elenchi di cui è causa costituiscono, insieme alle GPS istituite dall'O.M. 60/2020, graduatorie necessarie all'Amministrazione resistente per individuare i docenti abilitati su materia e specializzati sul sostegno ai quali conferire **incarichi di docenza annuali** nei vari gradi di istruzione per l'a.s. di prossima apertura 2021-2022.

E con riferimento all'a.s. 2021/2022, di prossima apertura, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi in parola assume un'importanza particolare, atteso che **tali graduatorie – unitamente alla prima fascia delle GPS – forniranno all'Amministrazione la base per individuare anche docenti destinatari di proposta di assunzione in ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 4, del c.d. del citato D.L. 73/2021.**

Conseguentemente, la gravità del pregiudizio subito da parte ricorrente in ragione delle illegittimità compiute dall'Amministrazione resistente è stata tale da avere legittimato la presentazione dell'istanza di emissione di un Decreto Presidenziale di estrema urgenza ai sensi dell'art. 61 c.p.a.

E infatti, secondo quanto previsto dall'Avviso del 9 agosto 2021 pubblicato sul proprio sito dal Ministero dell'Istruzione, le procedure assunzionali di interesse di parte ricorrente unicamente riservate ai docenti presenti nella prima fascia delle GPS e degli elenchi aggiuntivi si sono già svolte sul portale "istanze online" a partire **dal 10 agosto sia per i conferimenti di incarico a tempo determinato, sia per la partecipazione al piano straordinario di assunzioni e, ove la tutela di estrema urgenza ottenuta non dovesse essere confermata, l'odierna parte ricorrente rischierebbe di subire il danno gravissimo di perdere la possibilità di ricevere e/o mantenere gli incarichi di insegnamento con clausola risolutiva legittimamente spettanti.**

Ed invero, con decreto cautelare n. 523/2020 REG.PROV.CAU., l'Ill.mo Presidente ha ritenuto di dovere accogliere l'istanza ex art. 56 c.p.a. *"ai soli fini della presentazione delle istanze di che trattasi entro il suddetto termine di scadenza, per le medesime considerazioni già svolte nel decreto presidenziale cautelare n. 520/2021, emesso in data odierna ex art. 56 c.p.a. in analoga fattispecie, e che devono intendersi qui integralmente richiamate"*.

In esecuzione di ciò, l'Amministrazione resistente ha reinserito parte ricorrente nelle graduatorie di interesse.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe in quanto lesivi della sua posizione per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59, COMMA 4, DEL D.L. 73/2021 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, DELL'O.M. 60/2020 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1, DEL D.M. 51/2021 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4-TER, DEL D.L. 22/2020

Come anticipato in fatto, l'Amministrazione resistente ha disposto l'espunzione dei docenti ricorrenti dalle procedure di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS ritenendo applicabile alla fattispecie di cui è causa l'art. 1, comma 1, del D.M. 51/2021, ai sensi del quale *“Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021”*.

Ebbene, gli atti impugnati sono illegittimi *in primis* per violazione di legge e in particolare della disposizione dell'**art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021**, che, nel disciplinare la procedura straordinaria di assunzione in ruolo prevista per l'a.s. 2021/2022, ha altresì specificato a livello legislativo i requisiti di ammissione alle GPS e agli elenchi aggiuntivi di prima fascia, così ponendo nel nulla qualsiasi disposizione di natura amministrativa contrastante.

Tale previsione ha espressamente individuato i soggetti abilitati a partecipare alla procedura di cui è causa nei *“docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze [...] o negli appositi elenchi aggiuntivi **ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021**”*.

Evidentemente, dunque, nell'alveo applicativo di tale disposizione rientrano anche

tutti i docenti in possesso del titolo di abilitazione e/o specializzazione conseguito all'estero che abbiano altresì presentato l'istanza di riconoscimento e/o equipollenza del titolo e che dunque possono partecipare alla procedura con riserva di accertamento del titolo.

Tale previsione, tuttavia, è stata erroneamente applicata da alcuni Ambiti territoriali, come quello odiernamente resistente, i quali, in presunta applicazione dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione del 8 luglio 2021, emanato appositamente con l'intento di adeguare il testo del D.M. 51/2021 alla nuova scadenza per il conseguimento del titolo, aggiornandola al 31 luglio 2021, non avrebbe tuttavia recepito la disposizione relativa alla possibilità di inserimento fornita dalla legge e dalla O.M. 60/2020 anche ai docenti in attesa di accertamento del titolo estero.

Ma così, invero, non è.

Ciò si desume *in primis* dal dettato normativo: sul punto è appena il caso di osservare che la disposizione legislativa in parola (l'art. 59 del D.L. 73/2021) non ha fatto altro che ribadire quanto già disposto dall'O.M. 60/2020, recante la disciplina delle *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*.

E, l'Ordinanza in questione, sul punto, ha previsto che *“1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021¹ possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. [...] 4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. [...]”*.

Allo stesso modo, anche il D.M. 51/2021, nell'intento del Ministero, diversamente da come ritenuto dall'Ambito Territoriale di Trapani, ha unicamente disciplinato le modalità e termini di presentazione delle istanze in GPS, lasciando la disciplina dei requisiti di ammissione all'art. 7, comma 4, dell'O.M. 60/2020, il quale, tra i requisiti di

¹ Tale termine è stato prorogato alla data del 31 luglio 2021 sulla scorta della previsione dell'art. 59, co.0 4, del D.L. 73/2021

accesso, ha indicato, tra gli altri, anche i titoli *“conseguit[i] all'estero, ma [...] ancora sprovvist[i] del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente”*, corredati dalla dichiarazione da parte dell'interessato circa l'avvenuta presentazione della *“relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”*.

Per altro, tale disposizione si applica alla procedura di cui è causa anche in virtù di quanto previsto dall'art. 7 dello stesso D.M. 51/2021, il quale rinvia alle disposizioni dell'O.M. 60/2020 e dunque anche all'art. 7, comma 4 della medesima Ordinanza. Segnatamente, tale previsione dispone che, *“Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858”*.

Alla medesima conclusione si giunge ove si noti che ogni previsione degli atti impugnati relativa alla (ri)determinazione dei requisiti di accesso agli elenchi aggiuntivi in discordanza con quanto previsto dall'O.M. 60/2020, si pone in patente violazione anche della disposizione dell'art. 2, comma 4-ter, del D.L. 22/2020, sulla base del quale è stata emanata l'O.M. 60/2020, e dell'art. 59, comma 4, lett. a), del D.L. 73/2021.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4-ter, del D.L. 22/2020, infatti, *“4-ter. [...] le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (...) [rectius: le GPS – n.d.r.] e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 [...] con ordinanza del Ministro dell'istruzione [...] al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) [...] e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. [...]”*.

Ebbene, il dettato normativo è chiaro nell'attribuire un potere al Ministero

dell'istruzione limitato alla disciplina con Ordinanza di ogni profilo relativo sia a *“le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* sia a *“l'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti”*.

In effetti, l'O.M. 60/2020 ha regolato entrambi gli aspetti in parola, così esaurendo il potere normativo del Ministero sul punto.

La stessa, infatti, ha precipuamente individuato la disciplina relativa al conferimento delle supplenze, suddividendo le relative GPS in graduatorie di prima e di seconda fascia, oltre ad avere previsto tutti i requisiti di accesso alle une e alle altre.

L'art. 2, co 4-ter, poi, ha altresì imposto al Ministero di sottoporre l'Ordinanza *de qua* al controllo sia del CSPI sia del Ministero dell'economia e delle finanze. Ed infatti, com'è possibile evincere dalla parte premessa all'Ordinanza 60/2020, l'emanazione della stessa, in conformità all'indirizzo impresso dall'atto normativo presupposto, è stata correttamente preceduta dal preventivo controllo del CSPI e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per contro, l'Amministrazione resistente, nel disporre l'espunzione dei docenti ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi alle GPS, ha errato nell'individuare l'atto ministeriale di disciplina dei requisiti di accesso. Tale atto, infatti, non avrebbe legittimamente potuto essere individuato nel D.M. 51/2021 poiché il potere regolamentare sul punto era già stato esaurito con l'Ordinanza 60/2020, attraverso la quale, come fin qui osservato, il Ministero ha esercitato il potere conferitogli dall'art. 2, co. 4-ter del D.L. 22/2020. Pertanto, ogni previsione contenuta nel D.M. 51/2021 relativa ai requisiti di accesso agli elenchi aggiuntivi non può che essere considerata illegittima poiché contraria all'O.M. 60/2020 e in definitiva anche *contra legem*.

Sotto altro profilo, il D.M. 51/2021 non avrebbe potuto avere un contenuto contrastante con l'O.M. 60/2020, né un'efficacia innovativa della regolamentazione dei requisiti di accesso alle graduatorie di cui è causa, poiché per l'adozione dello stesso il Ministero ha disatteso l'iter procedurale dei controlli richiesti dalla legge, omettendo di chiedere il preventivo parere del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il contenuto di tale decreto, dunque, così non avrebbe che potuto limitarsi, alla

disciplina “di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza” e dunque delle modalità di presentazione delle domande di inserimento.

Donde il primo motivo di ricorso.

II. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DELL’AGERE AMMINISTRATIVO

Le osservazioni svolte nel primo motivo di diritto sono sufficienti a legittimare la pretesa di parte ricorrente.

Gli atti impugnati, tuttavia, sono illegittimi anche sotto altri aspetti.

In primis, la preclusione di accedere alle graduatorie di interesse di parte ricorrente nel caso di specie si presenta affetta da illogicità e disparità di trattamento, ed è pertanto manifestamente ingiusta.

E invero, la previsione della necessità di un provvedimento di riconoscimento del titolo conseguito all'estero all'interno degli atti impugnati realizza inequivocabilmente una ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati che hanno avuto modo di partecipare con riserva alle procedure di inserimento nelle GPS indette dall'O.M. 60/2020 e dal Decreto 858/2020 e pertanto abilitati ed ammessi all'inserimento con riserva nella prima fascia delle medesime graduatorie, e i candidati, come parte ricorrente, che non hanno avuto la possibilità oggettiva di partecipare alle procedure di inserimento nelle GPS del 2020 entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda e avevano interesse ad usufruire della possibilità di inserirsi negli elenchi aggiuntivi relativi alla procedura indetta con il D.M. 51/2021.

Per altro, è d'uopo ribadire che l'impossibilità di inserirsi in tali elenchi sta impedendo a parte ricorrente non solo di avere la possibilità di ricevere conferimento di incarico a tempo determinato, ma altresì di partecipare alla procedura straordinaria di assunzione a ruolo indetta ai sensi dell'art. 59 del D.L. 73/2021.

***In secundis* l'agere amministrativo sotteso agli atti impugnati è illegittimo anche per la sua contraddittorietà e per la disparità di trattamento che parte ricorrente sta subendo rispetto ai docenti che hanno partecipato alla medesima procedura di**

inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle GPS per altri ambiti territoriali, quali ad esempio gli Ambiti territoriali di Roma e di Chieti e Pescara. Tali Amministrazioni, infatti, hanno legittimamente e correttamente ammesso in graduatoria i docenti nella medesima situazione di parte ricorrente, senza procedere a nessuna espunzione illegittima.

Donde il secondo motivo di ricorso.

IN VIA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori, ha presentato all'Amministrazione resistente istanza di accesso con il fine di acquisire le generalità e l'indirizzo di residenza dei controinteressati indicati in ricorso, o, in alternativa dei diversi docenti ritenuti portatori di un interesse contrastante con quello di parte ricorrente.

A tale istanza, iscritta al n. prot. 9016 del 18/08/2021, non è stato dato riscontro.

Stante l'impossibilità di conoscere l'identità e/o l'indirizzo di residenza delle suddette persone, si rende necessario che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo, al fine di instaurare il regolare contraddittorio, disponga che l'Amministrazione resistente fornisca i dati identificativi del/i controinteressato/i, così come richiesti con regolare istanza versata in atti.

Ovvero, autorizzare questa parte ricorrente, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, a notificare il successivo ricorso a mezzo pubblici proclami ex artt. 41 e 52 c.p.a.

SUL PERICULUM IN MORA

L'esistenza del *fumus boni iuris* risulta comprovata dalle considerazioni che precedono. Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si è fondata la richiesta di decreto cautelare *ante causam*, considerato che i provvedimenti impugnati comportavano l'ingiusta esclusione di parte ricorrente dalle graduatorie di proprio interesse e dalla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di cui è causa.

Stante quanto sinora esposto, ad avviso di questa difesa, sussistono, nel caso di specie,

tutti i presupposti di legge richiesti per l'adozione della misura cautelare collegiale.

Delle surriferite censure, è ragionevole ritenere che, laddove venissero meno gli effetti del decreto cautelare *ante causam* emesso, si concretizzerebbe per parte ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile, rappresentato dall'impossibilità per la stessa di ricevere conferimenti di incarico di insegnamento sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Tale pregiudizio, per altro, diventerà sempre più consistente non appena inizieranno le lezioni, a partire dal 16 settembre p.v. senza che parte ricorrente abbia avuto la possibilità di partecipare alle procedure assunzionali che si sono svolte a seguito della presentazione delle domande entro il 21 agosto 2021.

Per tale ragione, si ritiene che sussistano i presupposti per invocare la concessione della misura cautelare, anche nella forma dell'istanza di abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 53 c.p.a.

D'altro canto, come si è detto, dalla mancata concessione della misura cautelare deriverebbe, oltre che una violazione del diritto al lavoro, anche una profonda disparità di trattamento, avuto riguardo alla possibilità per **i docenti che hanno partecipato alle procedure degli altri ambiti territoriali, quali Roma o Chieti e Pescara, di godere della posizione legittima invece negata a parte ricorrente e di ricevere dunque gli incarichi di insegnamento con clausola risolutiva.**

Durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito, sussistendo ragioni gravità e urgenza, si chiede a codesto ecc.mo Collegio di confermare il Decreto cautelare n. 523/2021 e di essere conseguentemente reinserita nelle graduatorie di proprio interesse e di partecipare, conseguentemente alle procedure assunzionali che ne derivano.

Occorre ribadire, infatti, che dall'illegittima espunzione dalle graduatorie di interesse di parte ricorrente derivano alla stessa notevoli conseguenze in termini di vita professionale e personale.

Ora, appare evidente che il diritto al lavoro e alla tutela della professionalità ha natura primaria ed è costituzionalmente garantito e non può essere condizionato alle

illegittimità dell'*agere* amministrativo; pertanto la sua lesione costituisce, in sé, un danno.

La vasta gamma di interessi, dei quali è portatore il lavoratore, è protetta anche per la sfera esterna al datore di lavoro; sono protetti non solo interessi di natura economico-professionale, ma altresì quelli personali, familiari e sociali. La dignità del lavoratore, infatti, è intesa sia in senso assoluto, che in senso relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro "dipendente".

I precetti costituzionali (artt. 1, 2, 35 e ss. Costituzione) riconoscono al lavoratore una specifica dignità e un diritto inviolabile all'affermazione, mediante il lavoro, della propria personalità e individualità; ciò impedisce al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, arrechino al lavoratore un danno grave e irreparabile.

Nella fattispecie di cui è causa è evidente il danno che ha subito parte ricorrente, la quale si è vista privata di una opportunità lavorativa unica ed irripetibile, consistente nella possibilità di partecipare alle procedure di assunzione indette in virtù del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 59 del D.L. 73/2021.

I tempi fisiologicamente lunghi di un giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma rischierebbero di pregiudicare definitivamente il diritto della parte ricorrente, che potrebbe non trovare ristoro in sede di merito.

È il caso di ricordare che lo strumento cautelare è volto a impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal comportamento lesivo dell'Amministrazione resistente, durante il tempo necessario per la definizione del giudizio.

Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non tanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa ha la funzione di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale (cd. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del principio di pienezza ed effettività

della tutela giurisdizionale, ricavabile dal combinato disposto tra l'art. 24 e 113 della Costituzione, nonché del principio del giusto processo di cui agli art. 111, comma 6, della Costituzione e 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino (CEDU), firmata a Roma nel 1950 e ratificata dall'Italia con la Legge del 4 agosto 1955, n. 848.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti di legge (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*) necessari per la concessione del provvedimento cautelare, anche monocratico, atteso il grave e irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora codesto Ecc.mo Tribunale adito non adottino i provvedimenti cautelari di estrema d'urgenza richiesti.

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 53 C.P.A.

Stanti le ragioni di urgenza, come emergono dalle suesposte considerazioni in fatto e in diritto, pare opportuno sottolineare che le tempistiche, per permettere all'odierna parte ricorrente di partecipare alla procedura di cui è causa sono particolarmente stringenti.

Le ragioni dell'urgenza, giustificative della presente istanza di abbreviazione dei termini per la fissazione dell'udienza cautelare, con riduzione proporzionale dei termini per le difese nella relativa fase, ex art. 53 c.p.a., sono rinvenibili, infatti, nella necessità della ricorrente di ottenere quanto prima il provvedimento collegiale di sospensione dei provvedimenti impugnati e di conferma del Decreto n. 523/2021, con conseguente ammissione alla procedura assunzionale di proprio interesse.

Ed invero, ove tale abbreviazione dei termini non dovesse venire concessa, parte ricorrente rischia di non riuscire a ricevere i conferimenti di incarico legittimamente spettanti in tempo per la data di inizio dell'anno scolastico, il 16.09.2021.

Tutto ciò premesso,

**VOGLIA ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA –
PALERMO**

- in via cautelare, confermare gli effetti del decreto cautelare ante causam n. 523/2021 REG.PROV.CAU., pubblicato in data 20.08.2021 e, per l'effetto, permettere a parte

ricorrente di proseguire l'iter concorsuale ordinando, a tal fine, all'Amministrazione di porre in essere qualsiasi tipo di misura idonea allo scopo;

- nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati in epigrafe e condannare l'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente alla procedura concorsuale in esame;

- nel merito e in subordine, annullare i provvedimenti impugnati condannando, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del codice del processo amministrativo, le Amministrazioni intimare al risarcimento del danno subito per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge, per le causali in narrativa.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Palermo, 1° settembre 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale